

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Art. 10 Destinatari degli interventi

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Gli enti privati devono essere, di norma, costituiti per atto pubblico o registrato, o scrittura privata autenticata. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste provenienti da:

- a) società commerciali e da organizzazioni i cui statuti e/o atti costitutivi contemplino finalità di lucro;
- b) persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di borse di studio o di ricerca da assegnare in ogni caso tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
- c) partiti o movimenti politici;
- d) organizzazioni sindacali o di categoria;
- e) associazioni sportive di natura sia professionale sia dilettantistica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 14 Istruttoria

Le procedure istruttorie, con la verifica degli aspetti formali dell'istanza, tengono conto delle caratteristiche dei proponenti, dell'entità delle richieste e degli ambiti di intervento.

Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta gli Uffici provvedono a richiederne opportuna integrazione; possono altresì richiedere ulteriore documentazione che si renda necessaria ai fini di una migliore valutazione del progetto o dell'iniziativa. Terminata l'istruttoria, le istanze complete sotto il profilo formale vengono sottoposte dal Segretario Generale al Presidente che formula le proposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.

Art. 15 **Criteria per la valutazione delle richieste**

La scelta dei progetti e delle iniziative di soggetti terzi avviene alla luce della loro rispondenza alle linee programmatiche inserite nel Documento previsionale e tenendo altresì conto:

- della capacità di lettura del bisogno, dell'adeguatezza e dell'efficacia della soluzione proposta;
- della sostenibilità e fattibilità economica;
- della coerenza del progetto con riguardo ai mezzi per raggiungere gli obiettivi preposti;
- dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- dei profili innovativi del progetto o iniziativa in termini di risposta al bisogno, modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- delle caratteristiche dei soggetti proponenti in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di analoghi progetti o iniziativa, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta.

I soggetti che hanno proposto progetti o iniziative possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche.

Art. 16 **Procedure deliberative**

Al Consiglio di Amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle proposte formulate dal Presidente.

In presenza di progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e complessità il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può istituire ed avvalersi di specifiche Commissioni consultive composte anche di esperti esterni, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, con funzione di consulenti sia per la valutazione, sia per l'eventuale verifica dello stato di realizzazione.

I richiedenti sono informati dell'esito delle procedure.

Art. 17 **Erogazione dei contributi**

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o

dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata.

Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; anche in tal caso la liquidazione è quantificata sulla base delle spese rendicontate, ferma restando la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

Ogni variazione della finalità e/o del contenuto economico del progetto finanziato deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono consentite modalità di erogazione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 18 Revoca dei contributi

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- il progetto o l'iniziativa non si realizzano entro dodici mesi dalla concessione del contributo o entro il termine previsto nella delibera di accoglimento;
- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati. In questo caso il Consiglio di Amministrazione potrà disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto.

Nel caso di situazioni particolari la cui realizzazione supera i dodici mesi previsti, il Consiglio di Amministrazione, dietro motivata richiesta del beneficiario, può prorogare la data di scadenza.